

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 04/05/2022

FATTO

Il ricorrente afferma di aver appreso di essere stato segnalato a sofferenza per € 7.020,00 da parte del resistente e di una sua collegata nella Centrale dei Rischi della Banca d'Italia; di non sapere nulla sull'origine del debito, neppure dopo la proposizione del reclamo; di non avere mai ricevuto il preavviso di segnalazione, dovuto ai sensi dell'art. 4 co. 7 del Codice Deontologico; di riservarsi di chiedere il risarcimento dei danni cagionati dall'illecita iscrizione.

L'intermediario afferma di svolgere il ruolo di *servicer* per conto della SPV attuale titolare del credito nei confronti del ricorrente in seguito ad un'operazione di cartolarizzazione; di non avere alcun collegamento e di essere giuridicamente distinta dalla società titolare del credito; che, non essendo titolare del credito, manca della legittimazione passiva rispetto alle doglianze del ricorrente; di avere, in ogni caso, dato conto al ricorrente dell'origine del credito controverso nel riscontro al reclamo; in particolare, il credito nasce dai rapporti intrattenuti con la banca cedente, la quale ha a suo tempo comunicato al ricorrente la decadenza del beneficio del termine, intimandolo al pagamento di € 6.678,19; il ricorrente era al corrente del fatto che l'inadempimento avrebbe comportato la segnalazione nella CR; che la segnalazione da parte della SPV è avvenuta in continuità con quella effettuata dal cedente.

Il ricorrente afferma quanto segue che nel riscontro della Banca d'Italia del 17/1/2022 all'esposto, si afferma che i *servicer* delle operazioni di cartolarizzazione sono tra

l'altro incaricati delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi; che le SPV non sono intermediari finanziari, pertanto limitare la legittimazione passiva del *servicer* determinerebbe un vuoto di tutela rispetto all'ABF; che l'intermediario resistente nel riscontro al reclamo ammetteva implicitamente la propria legittimazione passiva, quando informava della possibilità di ricorrere all'ABF; che nei procedimenti civili e tributari vedono come legittimati passivi le società di riscossione per gli atti da loro emessi, nonostante la titolarità del credito permanga in capo ad altri soggetti; che non è in questa sede contestata la legittimità del credito, ma solo la legittimità della segnalazione, particolarmente dannosa per chi la subisce.

Ribadisce infine di non aver mai ricevuto il preavviso di segnalazione, circostanza di fatto ammessa dallo stesso intermediario, considerato che la comunicazione del 2015 da parte dell'intermediario cedente non contiene alcuna informativa in tal senso.

Insiste pertanto nella richiesta di cui al ricorso.

L'intermediario afferma che la lettera del 17/2/2015 dell'intermediario cedente contiene il preavviso di segnalazione; ribadisce quanto già rappresentato in sede di controrepliche circa la propria carenza di legittimazione passiva, ed insiste in merito al fatto che il preavviso è dovuto solo per la prima segnalazione; afferma che per le segnalazioni alla CR il preavviso è, ad ogni buon conto, un obbligo di trasparenza e non un presupposto di legittimità; eccepisce la non pertinenza, in materia di CR, del richiamo al Codice deontologico; insiste per le richieste di cui alle controdeduzioni.

Il ricorrente ha chiesto all'ABF: la cancellazione della segnalazione controversa. La convenuta ha chiesto all'ABF l'improcedibilità o inammissibilità del ricorso per carenza della legittimazione passiva.

DIRITTO

Parte ricorrente è debitore principale di un rapporto di finanziamento concluso con la resistente e agisce in qualità di consumatore. Lamenta l'illegittima iscrizione ab origine di una segnalazione sofferenza presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia e ne chiede la cancellazione. L'esistenza della segnalazione in esame è pacifica. In particolare il ricorrente ha prodotto evidenza della visura CR al settembre 2021

L'intermediario eccepisce la carenza di legittimazione passiva, in quanto asserisce di svolgere il ruolo di *servicer* dell'operazione di cartolarizzazione nella quale è compreso il credito controverso e che titolare del credito è la Società veicolo della cartolarizzazione, la quale ha effettuato la segnalazione controversa.

L'orientamento condiviso dei Collegi riguardo la legittimazione del *servicer* a disporre la cancellazione delle segnalazioni in CR è nel senso che tale legittimazione sussiste qualora, in base agli atti, la procura conferita al *servicer* comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni.

Nel caso di specie, l'intermediario convenuto non risulta essere il soggetto che ha effettuato le segnalazioni (come si ricava dalla visura CR allegata al ricorso), né constano agli atti elementi per accertare se le deleghe conferite al *servicer* comprendano o meno la gestione delle segnalazioni creditizie. Pertanto, già sotto questo profilo la pretesa esercitata dal ricorrente non risulta accoglibile; vi è poi da considerare, nel merito, che l'informativa dovuta fu effettivamente data ed è in atti. L'intermediario ha prodotto la lettera di decadenza del beneficio del termine e messa in mora del debitore inviata dall'intermediario che aveva originato il credito, spedita in

data 23/05/2015. La lettera contiene, in calce, il preavviso di segnalazione, sia pure a caratteri con corpo minuscolo - il che può spiegare perché anche in questa sede il ricorrente affermi di non aver ricevuto il preavviso, sebbene di questa corrispondenza sia versata in atti la ricevuta di ritorno. Per quanto concerne la valutazione dei presupposti sostanziali per la classificazione a sofferenza, il ricorrente eccepisce di non avere mai avuto contezza dell'esistenza del debito e pertanto ritiene di disconoscerlo. La documentazione versata in atti, proveniente dalla banca che aveva originato il credito ceduto attesta il contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente nonché la richiesta di fido avanzata dal ricorrente finalizzata al rientro di un'esposizione debitoria in data 31/1/2014, che è all'origine del debito per cui è stata effettuata la segnalazione. Per i motivi ora esposti, il ricorso non è dunque accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA